

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ANTONIO CUSTRA" - CERCOLA (NA)

Ambito Territoriale NA 20

Cod. mecc. **NAIC850002** - c. f. **94065440631**

DIREZIONE: VIA EUROPA, 22 - 80040 CERCOLA (NA)

☎: 081.733.33.74

✉: naic850002@istruzione.it

✉: naic850002@pec.istruzione.it

🌐: www.iccustra.edu.it

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "A. CUSTRA"-CERCOLA
Prot. 0004506 del 27/08/2021
02-12 (Uscita)

- **Alla D.S.G.A.**
- **Al Personale A.T.A.**
 - **All'Albo**
 - **Al Sito Web**
 - **Agli Atti**

Oggetto: Misure di sicurezza per l'Avvio dell'anno scolastico 2021/2022 e possesso ed esibizione del Certificato Verde Covid-19 (Green Pass) – art. 1 comma 6 del Decreto Legge del 06 Agosto 2021 n. 111 -

Al fine di consentire una ripresa ordinata e sicura del prossimo avvio dell'anno scolastico 2021/2022 - in attesa di ulteriori e necessari chiarimenti da parte delle Autorità preposte – si trasmettono le opportune indicazioni desunte dai seguenti documenti di riferimento:

- C.M. n. 1107 del 22 luglio 2021;
- D.L. n. 111 del 6 Agosto 2021;
- D.M. n. 257 del 6 Agosto 2021 (Adozione del Piano Scuola 2021 – 2022);
- Verbali del C.T.S. n. 34 del 12 Luglio 2021 e n. 39 del 5 Agosto 2021

In ogni documento viene ribadita la necessità di ritornare a far scuola in presenza, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico – affettiva della popolazione scolastica.

Innanzitutto, viene sottolineato che l'obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare in presenza in ogni ambiente della scuola in quanto "... occorre riuscire a costruire (e a ricostruire) le condizioni relazionali e sociali che forniscono il substrato vitale per l'apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni ...".

In quanto alle misure di sicurezza, vengono confermate quelle già messe in atto lo scorso anno:

- l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esclusi gli alunni fino a 6 anni di età);
- la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (ove possibile);
- il divieto di accesso o permanenza presso i locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° C.

A tali misure previste e adottate, **si aggiunge l'ulteriore obbligo per tutto il personale scolastico** di possedere ed esibire la Certificazione Verde Covid- 19 (**Green Pass**) che costituisce il **requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa**, a partire dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021, data indicata come termine dello stato di emergenza.

La Certificazione Verde Covid- 19 (**Green Pass**) è rilasciata nei seguenti casi:

1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANTONIO CUSTRA" - CERCOLA (NA)

Ambito Territoriale NA 20

Cod. mecc. **NAIC850002** - c. f. **94065440631**

DIREZIONE: VIA EUROPA, 22 - 80040 CERCOLA (NA)

☎: **081.733.33.74**

✉: naic850002@istruzione.it

✉: naic850002@pec.istruzione.it

🌐: www.iccustra.edu.it

2. aver completato il ciclo vaccinale (2 dosi);
3. essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti.

A questo proposito, è bene ricordare che il Ministero della Salute (circ. n. 35309 del 04 Agosto 2021) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita in ragioni di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera temporanea o permanente. Nei casi previsti, le competenti autorità sanitarie rilasceranno la certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti - Covid-19 ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

Si allega una scheda di sintesi delle possibili situazioni del Personale scolastico in merito alla Certificazione Verde

Scheda di sintesi:

Possibili posizioni del Personale Scolastico rispetto all'obbligo di possesso della Certificazione Verde Covid-19		
Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	Certificazione Verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare
Guarito da Covid 19	Certificazione Verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare
Esentato dalla Vaccinazione	Certificato di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tampone periodico)
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone ogni 2 giorni per garantirsi il rinnovo della Certificazione Verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai Provvedimenti previsti dal Decreto - Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione del lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 €).

In capo ai Dirigenti Scolastici è posto l'obbligo del controllo del possesso della Certificazione Verde; tale verifica può essere formalmente delegata ad altro Personale della Scuola.

Si riportano, di seguito, i riferimenti del Decreto Legislativo n. 111 del 06 Agosto 2021 riguardanti le conseguenze del mancato possesso del Green Pass.

Art. 9 – ter (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico e Universitario)

1. *Dal 1° Settembre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, **devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde Covid-19** di cui all'art. 9 comma 2.*
2. *Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è **considerato assenza ingiustificata** e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*
3. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla Campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.*
4. *I Dirigenti Scolastici e i Responsabili dei Servizi Educativi dell'Infanzia nonché delle scuole paritarie e delle Università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9 comma 10. Con circolare del Ministero dell'Istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte campione con le modalità individuate dalle università.*
5. *La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto – Legge 25 Marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 Maggio 2020 n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 bis del Decreto – Legge 16 Maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 Luglio 2020 n. 74."*

In merito alle surriferite Disposizioni e nella more di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti, si raccomanda una attenta lettura e si confida nella consueta collaborazione e nel grande senso di responsabilità che da sempre connota la nostra Comunità Educante.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Aniello RUOCCO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993*